

(N. 1238)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **FANTUZZI, RISTORI, PORCELLINI e MOLÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1955

Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni dei comuni della provincia di Reggio Emilia colpiti dalle grandinate dei mesi di luglio e agosto 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante i mesi di luglio e agosto su tutta quasi la provincia di Reggio Emilia, si sono abbattuti violenti grandinate provocando enormi danni.

Tra le zone più colpite vanno annoverati i comuni di Casalgrande, Rubiera, Castelnuovo Sotto e Campagnola e diverse frazioni del comune di capoluogo. Tutte zone queste, tra le più fertili della Provincia, dove si ha una forte produzione di uva, granoturco, foraggi e frutta. Dal che è appunto facile dedurre che i danni registrati sono veramente imponenti, trattandosi di colture sulle quali la grandine esercita appieno il suo tremendo effetto.

Onde avere un quadro sia pure riassuntivo e tutt'altro che per eccesso dei danni registrati si tenga conto dei seguenti dati.

Le unità poderali colpite sono circa 859, pari a biolche reggiane 14.301 (ettari 4.200 circa).

Le perdite in percentuale registrate sui prodotti sono le seguenti: uva 60-70 per cento; altre colture dal 30 al 50 per cento. Il danno complessivo dopo rigoroso esame è stato valutato in lire 241.393.540.

A questo punto posso ricordare che le unità poderali colpite sono condotte a stragrande maggioranza, a mezzadria, in affitto e in economia diretta.

Ragione per cui è alquanto difficile, per non dire impossibile, a queste laboriose famiglie riaversi, sul piano finanziario, da questo duro colpo, considerando anche che il prossimo raccolto sarà forzatamente più scarso, essendo stati seriamente danneggiati gli impianti di vigneti, le alberature, ecc.

Onorevoli senatori, le popolazioni così duramente colpite anelano di potere al più pre-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto, anche a costo di duri sacrifici, riassetare i loro poteri così da riprendere la normale produzione, convinte di avvantaggiare loro stesse, ma coscienti anche di operare per il bene dell'economia agricola nazionale.

Ora, sarebbe però cosa troppo lunga e troppo difficile il compiere ciò, ove lo Stato non

intervenisse adeguatamente in favore di quelle popolazioni.

Onorevoli senatori, sono questi i motivi che ci hanno indotto a presentare questo disegno di legge al quale, speriamo, il Senato vorrà riconoscere il carattere di urgenza e che, confidiamo, il Senato stesso vorrà approvare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e marceggiate nell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni, sono estese ai territori dei comuni di Castelnuovo Sotto, Campagnola, Rubiera, Casalgrande, Reggio Emilia, danneggiati dalle grandinate verificatesi nei mesi di luglio-agosto 1955.

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere

presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni da prelevarsi sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo a finanziamenti per provvedimenti legislativi in corso.